

Pubblicato il 23/04/2020

N. 00135/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero **di** registro generale 56 del 2020, proposto da
Amedeo Fusco, Antonio Giovanni Silla, Spacone Mario, Spacone Pietro,
Egidio Silla, Paolo **Di** Cesare, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo
Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

contro

Comune di Scanno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale
come da PEC da Registri **di** Giustizia;

nei confronti

Giovanni Mastrogiovanni non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale **di Scanno** (Aq) n. 34, del
6.12.2019, avente ad oggetto "ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE
DELLO STATO **DI** DISSESTO FINANZIARIO DEL **COMUNE DI**
SCANNO, AI SENSI DELL'ART.246 DEL D. LGS. N.267/2000"

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 11.12.2019 (Doc. n. 1), dei relativi pareri ed allegati (segnatamente della relazione dell'organo **di** revisione economico-finanziaria dell'Ente del 29.11.2019 ex art. 246, comma 1, D. Lgs. 267/2000 - Doc. n. 2, della relazione a firma del Prof. Dr. Andrea Ziruolo del 19.11.2019 - Doc. n. 3 e del parere del responsabile del servizio dell'area finanziaria, Consigliere Anziano Marone Giuseppe) e **di** ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso;

- della deliberazione del Consiglio Comunale **di Scanno** (Aq) n. 41 del 30.12.2019, avente ad oggetto ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE **DI** DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 27.1.2020 (Doc. n. 4) e dei relativi allegati, oltre che **di** ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto **di** costituzione in giudizio **di Comune di Scanno**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Omesso ogni avviso ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Con il ricorso in epigrafe i rcorrenti, Consiglieri comunali, cittadini e amministratori comunali, chiedono l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale **di Scanno** (Aq) n. 34, del 6.12.2019, avente ad oggetto *“Accertamento e dichiarazione dello stato **di** dissesto finanziario del Comune **di scanno**, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. N.267/2000”* dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dei relativi pareri ed allegati (segnatamente della relazione dell'organo **di** revisione economico-

finanziaria dell'Ente del 29.11.2019 ex art. 246, comma 1, D. Lgs. 267/2000, della relazione a firma del Prof. Dr. Andrea Ziruolo del 19.11.2019 e del parere del responsabile del servizio dell'area finanziaria, Consigliere Anziano Marone Giuseppe) e **di** ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.

Si è costituito il **Comune** intimato resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con Decreto emanato ai sensi dell'art. 84, comma 1, terzo periodo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, è stata disposta sospensione interinale dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla camera **di** consiglio del 22 aprile 2020 il ricorso, omesso ogni avviso ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è stato trattenuto in decisione nelle forme **di** cui all'art. 60 c.p.a.

Ritiene il collegio che al passaggio in decisione dell'odierna controversia non osti la nota a firma congiunta dell'Organo **di** Liquidazione e del Sindaco del **Comune di Scanno**, contenente il formale impegno a non dare concreta attuazione alle deliberazioni impugnate, n. 34 del 6 dicembre 2019 e n. 41 del 30 dicembre 2019, in relazione alla sospensione dei procedimenti amministrativi disposta in via generale dall'art. 103 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, essendo la causa matura per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In primo luogo il collegio sottolinea l'insussistenza **di** dubbi sull'ammissibilità del presente gravame in quanto se la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell'organo **di** cui fanno parte è limitata ai casi in cui vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio non vi sono dubbi che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide in via diretta sul munus dei componenti dell'organo, in quanto integrano

comunque una preclusione parziale dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. Consiglio **di** Stato, sez. IV , 02/10/2012 , n. 5184).

Quanto ai profili **di** merito, come rilevato con Decreto monocratico n. 50/2020, “ *... si ha stato **di** dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili **di** terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità **di** cui all'art. 193, nonché con le modalità **di** cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste ...*” (art. 244, D. Lgs. 267/2000);

- *la decisione **di** dichiarare lo stato **di** dissesto finanziario non è pertanto frutto **di** una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata in presenza dei presupposti **di** fatto fissati dalla legge;*

- *il procedimento in parola richiede, quindi, una approfondita istruttoria dalla quale deve emergere l'impossibilità dell'attivazione **di** un diverso strumento giuridico;*

- *l'art. 242 dispone che “... sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni **di** squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari ...”;*

- *al 31 dicembre 2018 (ultimo esercizio chiuso con rendiconto approvato) il **Comune di Scanno** non risultava strutturalmente deficitario in base ai dati **di** cui alla predetta tabella e come riconosciuto anche nella relazione allegata alla delibera **di** dissesto nella quale si legge che l'Ente “non risulti essere strutturalmente deficitario secondo gli indici **di** deficiarietà strutturale...”;*

- *la circostanza riportata nella relazione tecnica secondo cui “il piano **di** riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243bis e ss. trova significativi limiti applicativi conseguenti all'eccessivo ricorso da parte degli enti locali che non danno più tempi certi alle relative procedure, impedendo **di** poter gestire le transazioni con i creditori dell'ente che richiedono certezza dei tempi **di** monetizzazione del credito” denota una valutazione discrezionale che esula dalla valutazione relativa alla procedura **di** dissesto che, come sottolineato, è una determinazione vincolata in presenza dei presupposti **di** fatto fissati dalla legge.”*

Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.

La particolarità della fattispecie **di** diritto rende opportuna la compensazione delle spese **di** lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
- 2) compensa le spese **di** giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera **di** consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO